



# COMUNE DI DORGALI

PROVINCIA DI NUORO

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 66 DEL 20-07-2022**

**OGGETTO:** Individuazione del gruppo amministrazione pubblica e del gruppo di consolidamento, propedeutico all'approvazione del bilancio consolidato ed allegati di cui all'art. 233 bis del D.Lgs n°267/2000 . Annualità 2021 - Bilancio consolidato esercizio 2021.

L'anno duemilaventidue, il giorno venti del mese di luglio alle ore 12:30, in Dorgali e nella Casa Comunale, convocata ai sensi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

|                                 |                  |          |
|---------------------------------|------------------|----------|
| <b>Testone Angela</b>           | <b>Sindaca</b>   | <b>P</b> |
| <b>Fancello Antonietta</b>      | <b>Assessore</b> | <b>P</b> |
| <b>Ruiu Gianmaria</b>           | <b>Assessore</b> | <b>P</b> |
| <b>Mele Sonia</b>               | <b>Assessore</b> | <b>P</b> |
| <b>Loi Silvia</b>               | <b>Assessore</b> | <b>P</b> |
| <b>Carotti Bernardino Luigi</b> | <b>Assessore</b> | <b>P</b> |

Assiste alla seduta la sottoscritta Segretario Comunale, Dott.ssa Anna Maria Piredda

### LA GIUNTA

#### PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto.

VISTO l'art. 11 bis del D. Lgs. 118/2011 come modificato con D. Lgs. 126/2014.

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato.

DATO ATTO CHE, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- A. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- B. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

RILEVATO che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;

CONSIDERATO CHE costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica" i soggetti economici di seguito evidenziati:

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D. Lgs.118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni

organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);

2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11 ter del D. Lgs.118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;

3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto precedente;

4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotate;

CONSIDERATO che gli enti e le società del gruppo compresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" possono non essere inseriti nel "Gruppo bilancio consolidato" nei casi di:

a) irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In ogni caso sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

CONSIDERATO che la vigente normativa sancisce che *“a decorrere dall’esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione”*;

CONSIDERATO CHE l'individuazione degli enti e società ricomprese nel " gruppo amministrazione pubblica" è propedeutico ai fini della predisposizione del bilancio consolidato;

VISTI gli esiti della ricognizione effettuata dal Servizio Finanziario, in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nel gruppo amministrazione pubblica e nel gruppo bilancio consolidato, secondo i criteri stabiliti dal D. Lgs.118/2011 e dal principio contabile 4/4;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Con voti,

### **DELIBERA**

1. Di APPROVARE l'elenco degli organismi, enti e società componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Dorgali (ALLEGATO A);
2. Di APPROVARE l'elenco degli organismi, enti e società ricomprese nel perimetro di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato anno 2021 (ALLEGATO B);
3. DI DICHIARARE, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d. Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Sindaca  
F.to Dott.ssa Angela Testone

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Anna Maria Piredda

### **ATTESTAZIONI E PARERI** (ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.LGS. 267 del 18.08.2000)

| <b>Parere in ordine alla Regolarita' tecnica</b>   |                                                               |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Esito: Favorevole<br>Data: 19-07-2022              | IL RESPONSABILE DI SERVIZIO<br>F.to Dott.ssa Elena Rita Mereu |
| <b>Parere in ordine alla Regolarita' contabile</b> |                                                               |
| Esito: Favorevole<br>Data: 19-07-2022              | IL RESPONSABILE DI SERVIZIO<br>F.to Dott.ssa Elena Rita Mereu |

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

SI ATTESTA che la presente deliberazione, pubblicata all'albo pretorio informatico di questo Comune dal 20-07-2022 al 04-08-2022, è stata trasmessa in copia ai Capigruppo Consiliari (all'art. 125, c.1, del D.Lgs 18/08/2000, n° 267) e diverrà esecutiva il 20-07-2022:

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Anna Maria Piredda

La presente copia è conforme all'originale.